



TRIBUNALE DI BOLOGNA

**Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE**

il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marco Gattuso	Presidente Relatore
dott. Maria Cristina Borgo	Giudice
dott. Rada Vincenza Scifo	Giudice

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5749/2023, promossa da:
, con l'avv. PUDDU SARA

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO
DI BOLOGNA, **QUESTURA DI BOLOGNA - UFFICIO IMMIGRAZIONE**

RESISTENTE/I

All'esito della discussione all'udienza del 13 marzo 2024, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 281 *undecies*, *terdecies*, 275 *bis* c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011

1.

Con ricorso tempestivamente presentato in data 21 aprile 2023, il ricorrente, cittadino del Pakistan nato nel 1995, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 01.03.2023, notificato il 27.03.2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.

Il Ministero dell'Interno si costituiva con comparsa di risposta nella quale chiedeva la reiezione del ricorso. La Questura di Bologna trasmetteva copia del provvedimento impugnato e del casellario giudiziale, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

All'udienza 21 giugno 2023, veniva sentito il ricorrente, che dichiarava in lingua italiana:

«sono in Italia dal 2014 e sono stato in detenzione domiciliare presso la comunità gestita dalla Papa Giovanni XXIII ma non ho seguito alcun programma terapeutico perché non ho problemi di tossicodipendenza.

Adesso lavoro come magazziniere presso un'impresa di Castel San Pietro e vivo con alcuni amici a Bologna, in via Corticella. Uno dei miei amici è proprietario della casa. Siamo in tre, anche loro lavorano come magazzinieri, lavorano all'Interporto».

La causa veniva quindi posta in riserva.

Successivamente, a scioglimento della riserva e disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del 13 marzo 2024, disponendo che la stessa fosse sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e riservando all'esito al Collegio l'adozione di ogni conseguente provvedimento.

2.

Per quanto la relativa eccezione sia stata ventilata soltanto in un documento della Questura e non nella comparsa di risposta della resistente, si deve rilevare preliminarmente come non possa dubitarsi della giurisdizione del Giudice d'ito, vertendosi in materia di diritti soggettivi.

Riguardo alla richiesta di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato inoltre, ancora in via preliminare, come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, il quale nella nuova formulazione prevede adesso che *«non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».*

Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per *«protezione speciale».*

Infine, diversamente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (*Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che *«per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo*

straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.

2.1.

Ciò posto, è evidente come la *protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare*, contemplata nella normativa nella formulazione antecedente ai recenti interventi legislativi (dl 20/2023 e legge conv. 50/2023), configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente *protezione umanitaria*, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.

2.2.

Con riguardo *al quadro normativo* nella formulazione antecedente ai recenti interventi legislativi (dl 20/2023 e legge conv. 50/2023) le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui «*il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale*») e superando, dunque, le pregresse «*oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza*», di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo «*definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine*», chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del «*diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.*» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).

A tale riguardo hanno quindi osservato che «*in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno*» (sent. n. 24413/2021 cit.).

Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di

origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione.

Dunque, già nel regime precedente alla recente riforma dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole *«fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»*), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.

A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, *«se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno»*, sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed *«in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (...) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore»* (sent. n. 24413/2021, cit.).

2.3.

L'art. 19 nella sua formulazione applicabile *ratione temporis* a questo procedimento, richiede adesso l'accertamento di *«fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare»*, a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria *«per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica»* nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, *«di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»*.

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto *«della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»*.

Appare dunque evidente, con riguardo a tale nuova forma di *protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare* di cui al nuovo quadro normativo, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fonda sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede *«una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli*

con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il *vulnus* possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8», Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020).

A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le «ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020» possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. *protezione umanitaria*, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, "di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute"» (Sentenza n. 24413/2021, *cit.*).

Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi superabile «esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 *cit.*, corsivo aggiunto).

2.4.

In una recente decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la "vita privata"», la Corte di cassazione ha condivisibilmente sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022).

La Corte di cassazione ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di "radicamento" sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito

dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma».

Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza *Narijs c. Italia* 14 febbraio 2019 «si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell’art. 8. Indipendentemente dall’esistenza o meno di una “vita familiare”, l’espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».

Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un’attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente [in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risale all’aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato»].

2.5.

Non può dubitarsi dunque che la disposizione *de qua* riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell’ipotesi in cui sia accertato il rischio che l’allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.

3.

Venendo al caso di specie, si deve osservare come nei moltissimi anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l’attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali (cfr. permesso di soggiorno illimitato – poi revocato - in ragione del permesso di soggiorno posseduto dal padre al momento del ricongiungimento). Nel caso di specie appare particolarmente rilevante che il suo arrivo in Italia sia avvenuto moltissimi anni fa e che per conseguenza, nel lungo periodo trascorso in Italia, il ricorrente, oggi ventottenne, abbia sviluppato in larga misura qui la propria stessa identità personale.

L’inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una buona conoscenza della lingua (cfr. il verbale di udienza) e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente vive in un appartamento in forza di un contratto di locazione, ove risulta essere uno dei conduttori (cfr. contratto di locazione) e che ha frequentato diversi corsi di formazione (cfr. attestato di frequenza corso di formazione generale e specifica per lavoratori; attestato di frequenza corso opportunità per l’inclusione socio-lavorativa-laboratorio di orticoltura).

Il medesimo, inoltre, presenta in Italia alcuni legami familiari, essendo sul territorio uno dei fratelli, che ha contratto matrimonio il 25/07/2021 in Bologna (cfr. certificato di matrimonio fratello del ricorrente)

Dalla documentazione in atti si rileva, soprattutto, l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, da ultimo in particolare con contratti in regola di apprendistato e a tempo determinato (cfr. la documentazione in atti, in particolare l'estratto conto previdenziale e l'ulteriore documentazione sui rapporti di lavoro). Appare dunque particolarmente significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il medesimo abbia perfezionato da ultimo un contratto in regola, seppure a tempo determinato.

Dalla documentazione in atti si rileva infine come il medesimo abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: nel luglio 2015 € 170,00; nel 2016 € 1.840,00; da novembre a dicembre 2017 € 500,00; da settembre a dicembre 2018 € 1.000,00; nel 2020 € 3.970,00; nel 2021 € 13.840,00 di cui circa € 5.410,00 di contr.figurativa NASpI; nel 2022 € 7.980,00 di cui € 250,00 di contr.figurativa NASpI; da febbraio a ottobre 2023 € 7.700,00 (cfr. estratto conto previdenziale). Nonostante la loro modestia, gli stessi attestano comunque una qualche progressione nel suo radicamento in Italia.

Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.

3.1.

A fronte di tali circostanze, non emergono elementi che inducano ad assumere che nell'attualità l'espulsione si renda necessaria *«per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica»*, e ciò per le ragioni che seguono.

Come si rileva dalla lettura del certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti in atti, il ricorrente è stato condannato con sentenza del GUP del Tribunale di Bologna del 24.11.2015 alla reclusione di anni 3, mesi 6, giorni 20, multa di € 12.000,00, ritenute le diminuenti di rito del patteggiamento, e ulteriore pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici per anni 5, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti art. 73 comma 1 bis D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso il 02.02.2015 in Bologna) – con decreto del 15.11.2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna è disposta la sospensione dell'esecuzione della pena (art. 656 comma 5 c.p.-L.165/98); successivamente, con sentenza del GUP del Tribunale di Bologna del 07.06.2017 il ricorrente è stato nuovamente condannato per i reati di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti in concorso art.110 c.p., art. 73 comma 1 bis D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso in Bologna e altrove tra il 24.12.2014 e il 25.12.2015) e acquisto illecito di sostanze stupefacenti in concorso art. 110 c.p., art. 73 comma 1 bis D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso il 02.02.2015 in Bologna e in Ravello Porro), e per tali reati è stato disposto il 04.04.2018 con provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna il cumulo delle pene inflitte, determinando la pena da scontare in anni 6, mesi 5, giorni 9 di reclusione, multa € 32.000,00.

Ulteriormente, il ricorrente è stato condannato con sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Bologna alla reclusione di mesi 3 (vista la continuazione tra i reati) per i reati di lesione personale in concorso art. 110, 582 c.p., circostanza 585 c.p. (commesso il 16/01/2016 in Sasso Marconi) e minaccia in concorso art. 110, 612 comma 2

c.p., circostanza art. 61 n.2 c.p. (commesso il 16/01/2015 in Sasso Marconi), con sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art.163 c.p..

Con successivo provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna del 21.04.2018 è stato disposto il cumulo delle pene inflitte, determinando la pena residua da scontare in anni 2, mesi 10, giorni 19 di reclusione e multa di € 20.000,00.

Con ordinanza del 27.06.2019 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha disposto quindi la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter comma 1 bis L. 354/75; quindi, con ordinanza del 18.07.2019 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha disposto la riduzione pena per la liberazione anticipata ex art.54 L.354/75.

Successivamente, si evidenzia una segnalazione riguardante il reato di lesioni personali aggravate commesso il 24 luglio 2022 (cfr. annotazioni di P.G.; ricezione di denuncia orale; verbale di sommarie informazioni; verbale di individuazione di persona mediante esibizione di immagine fotografiche eseguito ai sensi degli artt. 348 commi 1-3, 361, 373 comma 3, 213, 217 c.p.p.). Ulteriormente, il ricorrente è stato sanzionato in data 21.04.2021 da personale del locale U.P.G.S.P., per la violazione di cui all'art.116 co 15 CDS e in data 12.02.2022 da personale del CDO Prov. Nuc.Radio/Mobile di Bologna, per la violazione di cui all'art.116 co.15 e 17 CDS.

Ciò posto, va osservato come i precedenti penali in materia di stupefacenti, pur evidenziando una condotta che appare di particolare gravità e allarme sociale, non consenta di formulare nell'attualità un giudizio prognostico sfavorevole posto che si tratta di episodi risalenti a otto-nove anni fa, quando non produceva alcun reddito regolare, e che successivamente il ricorrente ha svolto e sta svolgendo, come detto, una regolare attività lavorativa, la quale consente di assumere che si sia affrancato dalle scelte del passato.

Le ulteriori condotte che non sono state ancora oggetto di accertamento con sentenza passata in giudicato, le quali debbono pure essere sottoposte ad attento vaglio in questa sede, non evidenziano per sé sole una attuale rilevante pericolosità sociale, trattandosi nel primo caso di una vicenda allo stato non chiara in cui la personale responsabilità del ricorrente deve essere oggetto di opportuna indagine, mentre il secondo episodio non integra di per sé una condizione di rilevante inclinazione delinquenziale.

Dunque gli elementi acquisiti non consentono al tribunale di assumere accertato, nell'attualità, un quadri prognostico sfavorevole e di assumere che il ricorrente verosimilmente tornerà a commettere reati. Va pure osservato, d'altra parte, come l'eventuale manifestarsi di ulteriori condotte pregiudizievoli potrà comunque dare luogo, tenuto conto della loro eventuale gravità, alla revoca del permesso di soggiorno.

La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, attesa la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.

Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

4.

Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che *«per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente»*, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della *disciplina previgente*, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

5.

Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione *ex nunc* di elementi formati e comunque consolidati nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Ogni ulteriore domanda respinta,

RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 15 marzo 2024.

Il Presidente est.

Marco Gattuso